

Diritto a una rendita per il partner

In base agli stessi requisiti e alle disposizioni in materia di riduzione applicati per analogia alla rendita per il coniuge, il partner (eterosessuale od omosessuale) ha diritto a una rendita per il partner (cifre 15.1-15.3 del Regolamento quadro).

Il partner ha diritto a una rendita per il partner nell'ammontare della rendita per il coniuge assicurata, se:

- il partner e la persona assicurata non sono sposati (né tra di loro né con una terza persona) e non sussistono impedimenti al matrimonio
- il partner e la persona assicurata o il beneficiario di una rendita non vivono in unione domestica registrata (né tra di loro né con una terza persona)
- il partner non percepisce una rendita per i vedovi o per i partner da un istituto di previdenza del 2° pilastro
- il partner ha convissuto in modo dimostrabile con la persona assicurata deceduta
 - immediatamente prima del decesso di quest'ultima, in modo dimostrabile, per cinque anni nella stessa economia domestica in unione di fatto oppure
 - al momento del decesso ha vissuto nella stessa economia domestica in unione di fatto e provvedendo al mantenimento di uno o più figli comuni che ai sensi del regolamento hanno diritto a una rendita per orfani

La convivenza deve essere stata comprovata prima del pensionamento e cumulativamente prima dell'età di pensionamento.

Il diritto a una rendita per il partner deve essere fatto valere per iscritto presso la fondazione entro tre mesi dal decesso.

Dati relativi alla persona assicurata o al beneficiario di una rendita

Cognome e nome _____

Indirizzo _____

NPA, località, paese _____

N° AVS _____ Data di nascita _____

Sesso _____ Stato civile _____

Cassa di previdenza / azienda _____

Previdenza per i quadri

Dati del partner (notifica facoltativa in vita)

Cognome e nome _____
Indirizzo _____
NPA, località, paese _____
N° AVS _____ Data di nascita _____
Sesso _____ Stato civile _____
Domicilio comune da (mese / anno) _____ Figli comuni sì no

Con il diritto alla rendita per partner non vi è automaticamente diritto al capitale in caso di decesso.

Designazione dei beneficiari per il capitale in caso di decesso

- Aveni diritto secondo il Regolamento quadro 2018, cifra 16.2, b)

Il diritto del partner al capitale in caso di decesso deve essere notificato in vita per iscritto con il modulo separato «Designazione dei beneficiari capitale in caso di decesso». Ciò vale anche per altri aveni diritto del gruppo di aveni diritto b).

In presenza di diversi beneficiari del gruppo di aveni diritto b), sullo stesso modulo la persona assicurata può stabilire per quali importi parziali queste persone hanno diritto al capitale in caso di decesso. In caso contrario, la suddivisione del capitale in caso di decesso avverrà in parti uguali.

- Aveni diritto secondo il Regolamento quadro 2018, cifra 16.2, c), d)

Per gli aveni diritto del gruppo di aveni diritto c) o d) il modulo separato «Designazione dei beneficiari capitale in caso di decesso – modifica della successione» deve essere compilato solo se all'interno dello stesso gruppo vengono stabilite quote differenti e/o viene modificata la successione nel gruppo c).

Per ogni gruppo di aveni diritto è ammesso al massimo il 100%. Gli aveni diritto nel gruppo di aveni diritto precedente escludono tutti i diritti del gruppo di aveni diritto successivo.

Dichiarazione

Prendo conoscenza del fatto che, al momento del verificarsi del caso di decesso, per la verifica della sussistenza del diritto sono determinanti i rapporti personali e il regolamento attuale. La presente dichiarazione è valida a partire dalla data di conferma fino alla sua revoca. In caso di uscita da GEMINI Fondazione collettiva 1e la designazione dei beneficiari decade.

Luogo, data _____ Firma della persona assicurata _____